DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO

del Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni"

n. 87 del 20 febbraio 2024

Oggetto: **Settore FALQ – Regolamento (UE) 2016/2031 – Autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante (art. 89) e sospensione temporanea dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante limitatamente alle piante ospiti di Aleurocanthus spiniferus. Operatore: SOCIETA' AGRICOLA TORRESI GARDEN SRL – CIVITANOVA MARCHE (MC).**

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la L.R. n. 11 del 12.05.2022 concernente la "Trasformazione dell'A.S.S.A.M. nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

VISTE le Delibere CDA AMAP n. 13 del 28.02.2023 (Approvazione del Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'AMAP), n. 19 del 19.04.2023 (Approvazione dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore) e n. 33 del 20.07.2023 (Modifica dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore);

VISTA la D.G.R. n. 91 del 29.01.2024 che designa per l'incarico ad interim di Direttore dell'AMAP, il dott. Lorenzo Bisogni;

VISTA la Delibera del CDA AMAP n. 5 del 31.01.2024 di nomina per l'incarico ad interim di Direttore dell'AMAP e di Dirigente del Settore Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni, al dott. Lorenzo Bisogni;

VISTO il Decreto del Direttore AMAP n. 150 del 05.05.2023 che delega funzioni dirigenziali ex art. 17 D.Lgs. n. 165/2001 al Dott. Nardi Sandro;

DECRETA

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento (UE) 2016/2031, l'operatore professionale Società Agricola Torresi Garden SRL – partita IVA n. 01934950435 - codice di registrazione al RUOP IT-11-0648, con sede legale in Civitanova Marche (MC) – S.S. 485 Corridonia-Macerata, snc a rilasciare passaporti delle piante per le specie elencate nella tabella 1, in calce al presente atto, relativamente al centro aziendale 001 di Civitanova Marche (MC) – S.S. 485 Corridonia-Macerata, snc;
- di sospendere temporaneamente all'operatore Società Agricola Torresi Garden SRL l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante di cui all'art. 89 del Regolamento (UE) 2016/2031, limitatamente alle piante ospiti di *Aleurocanthus spiniferus,* fino a quando non saranno rispettate le misure fitosanitarie prescritte dal SFR con nota prot. AMAP n. 623 del 30.01.2024;
- che la sopensione dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante, limitatamente alle piante ospiti di *Aleurocanthus spiniferus*, decade automaticamente dopo che il SFR, previa comunicazione, avrà verificato il rispetto delle misure fitosanitarie prescritte;

- di trasmettere all'operatore professionale Società Agricola Torresi Garden SRL copia del presente atto e l'attestato di autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante;
- che l'operatore professionale Società Agricola Torresi Garden SRL deve rispettare gli obblighi di cui al regolamento 2016/2031 già sottoscritti nell'istanza di autorizzazione;
- di pubblicare il presente atto in forma integrale sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia, www.amap.marche.it.

Ai fini del presente provvedimento, per piante ospiti di *Aleurocanthus spiniferus* si intendono le piante da impianto, eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale, di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, *Diospyros kaki* L., *Ficus carica* L., *Hedera helix* L., *Laurus nobilis* L., *Magnolia* L., *Malus* Mill., *Melia* L., *Mespilus germanica* L., *Parthenocissus* Planch., *Prunus* L., *Psidium guajava* L., *Punica granatum* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Rosa* L., *Vitis vinifera* L..

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DELEGATO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
"Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni"
(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge regionale n. 11 del 12.05.2022;
- L.R. 16.01.1995 n. 11 (Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale);
- Delibera CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023;
- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.10.2016;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28.11.2019;
- Regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione del 13.03.2019
- Decreto Legislativo 02.02.2021, n. 19;
- Decisione della Commissione 2015/893 del 09.06.2015;
- Decreto del Dirigente n. 28 del 18.01.2024;
- DM 333987 del 27.07.2022.

Motivazione

Con legge regionale n. 11 del 12.05.2022 l'A.S.S.A.M. è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" (AMAP).
L'art. 2, comma 2, lettera b stabilisce che l'Agenzia esercita le funzioni di *"gestione del Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con L.R. 11/95".*

Le competenze del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) sono svolte all'interno dell'Agenzia dal Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni" istituito con Delibera CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023.

Il Regolamento (UE) 2016/2031 del 26.10.2016 stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari connessi agli organismi nocivi per le piante e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28.11.2019 vengono definite le condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento 2016/2031.
Gli articoli 79 e 80 del regolamento 2016/2031 stabiliscono che è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nell'Unione o in determinate zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti. Ai sensi dell'art. 89 è l'autorità competente, per sede del centro aziendale, che concede all'operatore professionale l'autorizzazione a rilasciare passaporti.
L'allegato XIII del regolamento 2019/2072 definisce quali sono i vegetali per i quali è richiesto un passaporto delle piante. Inoltre definisce le soglie di presenza degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sui vegetali (allegato IV) e le misure da adottare per prevenire la presenza degli ORNQ su piante da impianto (allegato V).
Il Regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione del 13.03.2019 definisce i criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89 del regolamento 2016/2031.
Con D.Lgs n. 19 del 02.02.2021 la normativa nazionale relativa alla protezione delle piante dagli organismi nocivi viene adeguata alle disposizioni del Regolamento 2016/2031 e ai sensi dell'art. 34 viene istituito presso il Servizio Fitosanitario Centrale il registro ufficiale degli opertori professionali.
Inoltre con DM 333987 del 27.07.2022 sono definiti i requisiti, le dotazioni e gli adempimenti degli operatore professionali registrati al RUOP.
In riferimento agli organismi nocivi, l'allegato II, parte B del Regolamento (UE) 2019/2072 inserisce *Aleurocanthus spiniferus* tra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui è nota la presenza nel relativo territorio. L'allegato VIII punto 17.1 definisce le prescrizioni per lo spostamento nel territorio dell'Unione dei vegetali ospiti di *Aleurocanthus spiniferus*; in particolare le piante da impianto ospiti di *Aleurocanthus spiniferus* devono essere sottoposte a un trattamento efficace volto a garantire

che esse siano esenti da *Aleurocanthus spiniferus* e sono risultate esenti da tale organismo prima dello spostamento.
La Decisione della Commissione 2015/893 del 09.06.2015 relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* stabilisce che le "piante specificate", così come definite all'art. 1 lettera a), possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante e se soddisfano le condizioni previste nell'allegato II, sezione 2, lettera A.
Il SFR dell'ASSAM ha definito l'area delimitata del Tarlo Asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*) nella regione Marche con Decreto del Dirigente n. 28 del 18.01.2024.
Nel rispetto della normativa citata l'operatore professionale Società Agricola Torresi Garden SRL, partita IVA n. 01934950435, con sede legale in Civitanova Marche (MC) – S.S. 485 Corridonia-Macerata, snc ha inoltrato in data 15.01.2024 prot. AMAP n. 272, istanza di autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante per le specie vegetali elencate nell'istanza citata (allegato S) relativamente al centro aziendale 001 di Civitanova Marche (MC) – S.S. 485 Corridonia-Macerata, snc.
La figura tecnica responsabile della comunicazione con il Servizio fitosanitario regionale (SFR) individuata dall'operatore Società Agricola Torresi Garden SRL, possiede i requisiti di cui all'art. 4 comma 2 del DM 333987 del 27/07/22.
Con la registrazione al registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), all'operatore Società Agricola Torresi Garden SRL è stato assegnato il codice di registrazione IT-11-0648.
Il centro aziendale di Civitanova Marche (MC) – S.S. 485 Corridonia-Macerata, snc relativo all'operatore Società Agricola Torresi Garden SRL, ricade in zona delimitata per l'organismo nocivo *Anoplophora glabripennis* ai sensi della decisione UE 2015/893.
Inoltre le ispezioni effettuate dal SFR presso l'operatore professionale Società Agricola Torresi Garden SRL hanno evidenziato la presenza di *Aleurocanthus spiniferus* su vegetali di *Citrus* e *Pyracantha* a dimora presso il centro aziendale 001 di Civitanova Marche (MC) – S.S. 485 Corridonia-Macerata, snc (verbali ID260825 del 12.12.2023 – ID 264744 del 05.02.2024).
Per evitare la possibile diffusione di *Aleurocanthus spiniferus* con nota prot. AMAP n. 623 del 30.01.2024 il SFR ha prescritto all'operatore Società Agricola Torresi Garden SRL misure fitosanitarie volte all'eradicazione di tale organismo nocivo.
Il Servizio Fitosanitario Regionale ha provveduto ad effettuare l'istruttoria documentale e di campo.

Esito dell'istruttoria

In relazione ai vegetali elencati nell'allegato "S" comunicato dall'operatore, ad eccezione delle "piante specificate" di cui alla Decisione UE 2015/893, il centro aziendale dell'operatore Società Agricola Torresi Garden SRL ricade in zona indenne da organismi nocivi soggetti a misure fitosanitarie di emergenza o a misure di lotta obbligatoria ai sensi degli articoli 28, 29, 30 del regolamento (UE) 2016/2031. E' stato verificato in fase istruttoria che nessun organismo nocivo, ad eccezione di *Aleurocanthus spiniferus*, è stato riscontrato presso il centro aziendale dell'operatore professionale da parte del SFR. E' stata riscontrata la presenza di *Aleurocanthus spiniferus* ed a seguito del ritrovamento sono state ingiunte misure fitosanitarie per la sua eradicazione.

In riferimento alle "piante specificate" di cui alla Decisione UE 2015/893, essendo il centro aziendale in area delimitata per *Anoplophora glabripennis*, l'operatore Società Agricola Torresi Garden SRL non può essere autorizzato al rilascio del passaporto delle piante in quanto non sono rispettati i requisiti di cui alla citata decisione.

Limitatamente alle piante ospiti di *Aleurocanthus spiniferus* si propone adi autorizzare il rilascio dei passaporti, tuttavia si rende necessaria la sospensione temporanea della stessa autorizzazione fino a quando il SFR non avrà verificato il rispetto delle misure fitosanitarie prescritte con nota prot. AMAP n. 623 del 30.01.2024.

Per tutte le altre specie vegetali dichiarate nell'allegato "S" si propone il rilascio dell'autorizzazione senza

ulteriore vincolo da prescrizione fitosanitaria.

Tutto ciò premesso e considerato si propone di adottare il presente atto di autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante ai sensi del Regolamento 2016/2031 e della Decisione UE 2015/893, nonché di sospensione temporanea dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante, limitatamente alle piante ospiti di *Aleurocanthus spiniferus,* relativamente all'operatore professionale Società Agricola Torresi Garden SRL di Civitanova Marche (MC)

Ai fini del presente provvedimento, per piante ospiti di *Aleurocanthus spiniferus* si intendono le piante da impianto, eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale, di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, *Diospyros kaki* L., *Ficus carica* L., *Hedera helix* L., *Laurus nobilis* L., *Magnolia* L., *Malus* Mill., *Melia* L., *Mespilus germanica* L., *Parthenocissus* Planch., *Prunus* L., *Psidium guajava* L., *Punica granatum* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Rosa* L., *Vitis vinifera* L..

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(*Dott. Sandro Nardi*)

Documento informatico firmato digitalmente

Tabella 1

Nome botanico genere/specie	**Destinazione zone protette**
Tutte le specie vegetali, sottoposte agli esami di cui all'art 87 del Regolamento 2016/2031, comunicate dalla ditta e incluse nell'elenco "Allegato S" **ad eccezione delle "piante specificate" di cui alla Decisione UE 2015/893**	SI

ALLEGATI
"nessun allegato"